

L'Art. 9, c. 1, della L. 257/92 prevede l'obbligo per le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, di inoltrare annualmente (entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento) alle Regioni (in Sardegna all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente) e alle Unità Sanitarie Locali (ora, in Sardegna, ASSL dell'ATS, come da L.R. n. 17/2016) nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

- a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
- b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti;
- c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
- d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente